



Comune di Scandicci

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

**SETTORE OO.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, PERCHI E VERDE  
SERVIZIO ESPROPRI E RILIEVI**

**DETERMINAZIONE N. 298 DEL 16/10/2013**

**OGGETTO:** P.E.E.P. di Badia a Settimo e Scuola Materna di casellina.  
Procedimenti espropriativi progressi. Sentenza del T.A.R. Toscana n. 2052/2012.  
Impegno spesa e liquidazione del risarcimento del danno e interessi.

**Visto** l'Art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

**Visto** l'Art. 67 dello Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;

**Vista** la disposizione del Sindaco del Comune di Scandicci 28/12/2012 n. 110 prot. 49990 con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzione e Ambiente".

**Vista** al Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013 dell'Ente e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 28/06/2013 con la quale è stato approvato il PEG e PDO per il 2013;

**Premesso che:**

- i Sigg.ri E. ed E. F. erano comproprietari, in solido con i signori Fallani Roberto, Fallani Carlo Domenico, Fallani Grazia Maria, Fallani Ornella, Mannocci Maria Elisabetta, Moretti Andrea, di alcuni terreni interessati in parte dal Piano di Edilizia Economica e Popolare di Badia a Settimo e in parte dalla realizzazione della scuola materna di Casellina;
- più precisamente, ai sensi della Legge n. 167/62, con D.M. n. 600 del 26/01/1970, veniva approvato il P.E.E.P. di Badia a Settimo, e successivamente ne veniva adottato l'ampliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 262 del 27/05/1982, poi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 9963 del 03/10/1983;
- le suddette approvazioni equivalevano a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza di tutti gli interventi ivi previsti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 803 del 29/12/1980, veniva altresì approvato il progetto della Scuola Materna in località Casellina – Via di Pantano;
- la suddetta approvazione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza ed indifferibilità dell'opera;



- le suddette aree venivano rappresentate al N.C.T. del Comune di Scandicci come segue:
  - Foglio di mappa 3 dalle particelle: 305 di mq. 300 , 265 di mq. 720, 516 di mq. 77, 517 di mq. 24, 352 di mq. 399, 362 di mq. 80, 356 di mq. 790, 364 di mq. 30, 363 di mq. 1240, 365 di mq. 1240, 353 di mq. 2190, 357 di mq. 570, per una superficie catastale complessiva di mq. 7660, interessata dal suddetto P.E.E.P. di Badia a Settimo;
  - Foglio di mappa 8 dalla particella 2249 di superficie catastale mq. 7020 interessata dall'Opera Pubblica suddetta "Scuola Materna in località Casellina via di Pantano";

Le suddette aree, aventi una superficie catastale complessiva di mq. 14680, sono state oggetto di distinte procedure di esproprio e furono, per entrambi i casi, oggetto di Occupazione d'Urgenza, e distintamente per l'intervento relativo al suddetto P.E.E.P. di Badia a Settimo e all'intervento di realizzazione della Scuola Materna di Casellina, entrambe in località diversamente dislocate;

- le procedure di esproprio, tuttavia, non si sono mai perfezionate;

**Premesso, inoltre, che:**

- con nota del 10 ottobre 2000, prot. n. 48885, l'Amministrazione comunale, anche all'esito delle comunicazioni medio tempore intervenute, proponeva ai proprietari il raggiungimento di un accordo transattivo teso a riconoscere un importo complessivo di lire 711.700.000 (al lordo della ritenuta fiscale da applicarsi per le aree P.E.E.P.), di cui lire 383.000.000 per le aree site nel P.E.E.P. di Badia a Settimo e lire 328.700.000 (al netto della somma già liquidata nel 1983 a titolo di acconto) per le aree di Casellina;
- con nota del 23 ottobre 2000, pervenuta al Comune in data 26.10.2000, tutti i proprietari, con l'eccezione dei sigg.ri E. ed E. F., dichiaravano di aderire, per la propria quota di proprietà (pari a complessivi 32/48), alla cessione delle aree alle condizioni proposte dall'Amministrazione comunale nella citata nota del 10 ottobre dello stesso anno;
- con deliberazione n. 92 del 26 giugno 2001, pertanto, il Consiglio comunale approvava l'acquisto a titolo di cessione volontaria delle quote di proprietà indivisa pari a 32/48 delle aree come sopra specificate al prezzo di lire 474.466.640;
- con successiva deliberazione n. 383 del 30 ottobre 2001, la Giunta comunale approvava a sua volta lo schema di atto di cessione volontaria, che veniva sottoscritto il 27 dicembre 2001;
- stante la mancata sottoscrizione del suddetto accordo, i sigg.ri E. ed E. F., con ricorso r.g. n. 508/2003 promosso innanzi al TAR Toscana, notificato in data 20 marzo 2003, chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà dei terreni posti nel Comune di Scandicci per effetto della procedura di esproprio dal medesimo intrapresa ma non perfezionatasi, e della conseguente realizzazione delle opere cui tale procedura era preordinata;



**Ricordato che:**

- contemporaneamente, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, si è svolto il giudizio di opposizione alla stima per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, definito con sentenza n. 1251/2005;
- tale sentenza ha recepito il valore venale delle aree così come determinato dal CTU, ivi incaricato, ing. Mari. In particolare, a seguito di atto di citazione del 20 Marzo 2003 con cui i Sigg. E. ed E. F. chiedevano la determinazione dell'indennità di occupazione legittima dei terreni in oggetto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1251 del 12 Aprile 2005, determinava in € 61.053,23 la somma capitale dovuta a titolo di indennità di occupazione del Comune di Scandicci ai Sigg.ri E. ed E. F., oltre € 68.549,54 per interessi;

**Dato atto che** nelle more della definizione dei suddetti giudizi sono stati esperiti tentativi di composizione amichevole della controversia che tuttavia non hanno avuto esito positivo;

**Preso atto che** il TAR Toscana, in relazione al sopra citato ricorso n. 508/2003, ha emesso sentenza n. 2052/2012, depositata il 20.12.2012, notificata al Comune di Scandicci il 13 marzo 2013 e quindi definitiva, con cui ha condannato il Comune medesimo al risarcimento del danno conseguente all'occupazione illegittima dei terreni oggetto della causa, stabilendo altresì che questi ultimi rimangono di proprietà dei ricorrenti *“fino a che l'Amministrazione non porrà fine, a mezzo dell'utilizzo di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento, a tale situazione di illegittimità”*;

**Dato atto che** la succitata sentenza ha inoltre statuito che *“dalla data di scadenza delle occupazioni legittime (differenziate in relazione ai singoli terreni) e fino al momento in cui l'Amministrazione resistente acquisterà legittimamente la proprietà delle aree il Comune di Scandicci è tenuto – e in tal senso va condannato – a risarcire ai ricorrenti il danno per occupazione illegittima; la quantificazione va operata facendo riferimento agli interessi legali sul valore venale di ogni singolo bene, riferito a ciascun anno di occupazione considerato, ridotto in misura proporzionale alla quota di proprietà dei ricorrenti, pari a 16/48 dell'intero, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della presente sentenza”* e cioè sino al 20/12/2012;

**Visto** in particolare che con la suddetta pronuncia il TAR Toscana ha precisato che, ai fini della quantificazione di tale danno, *“il Comune di Scandicci deve:*

- *fare riferimento ai diversi terreni coinvolti, in base alla ripartizione operata nella consulenza tecnica dell'Ing. Mari (di cui alla tabella a pag. 23, in cui le aree vengono distinte in n. 6 gruppi, in relazione ai dati catastali e alla data di scadenza dell'occupazione legittima), nonché ai rispettivi valori di mercato, riferiti alle date di fine occupazione, riportati a pag. 28;*
- *rivalutare tali diversi importi per ciascuno degli anni successivi, fino ad oggi, e quindi ridurre ad 1/3 ciascuno degli importi così ottenuti (per parametrarlo alla quota di proprietà dei ricorrenti, pari ai 16/48 dell'intero);*
- *su ciascun importo (tanti quanti sono gli anni considerati), distintamente per ognuno dei 6 gruppi di terreni, calcolare gli interessi legali dalle rispettive date di scadenza delle occupazioni legittime e da corrispondersi fino al trasferimento della proprietà in favore del predetto Comune; la somma degli importi risultanti da tale calcolo costituisce il risarcimento del danno da occupazione*



Comune di Scandicci

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

*illegittima che l'Amministrazione deve corrispondere ai ricorrenti; tale somma va poi incrementata da interessi e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della presente sentenza”;*

**Dato atto inoltre che**, successivamente all'emanazione della Sentenza n. 2052/2012 del T.A.R. Toscana, hanno avuto luogo tra questa Amministrazione Comunale e il legale dei Sigg.ri F. E. e F. E. vari contatti mirati alla definizione dell'importo del risarcimento del danno oltre rivalutazione ed interessi, nel rispetto degli indirizzi di quanto disposto nella Sentenza stessa, come pure alla determinazione del valore di mercato delle aree di cui trattasi, il tutto sulla base dei valori di mercato e dei metodi e criteri valutativi adottati dal C.T.U. Ing. Mari Rinaldo, sopraccitato;

**Valutato che**, a seguito dell'incontro tenuto presso questo Comune in data 25/07/2013 tra questa Amministrazione Comunale ed i Sigg.ri F. E. e F. E. unitamente al loro legale, si è addivenuti ad un'ipotesi di impegno/accordo a riguardo della determinazione degli importi, nonché dei relativi tempi e modalità di pagamento, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza del TAR Toscana n. 2052/2012,

**Dato atto che:**

- la misura del risarcimento del danno riferito alla quota di 16/48 delle aree, calcolato dalla scadenza delle occupazioni legittime fino alla data del 31.8.2013, in un primo momento determinato nella somma di € 697.887,91, a seguito di ulteriori verifiche effettuate dall'Avvocatura comunale e comunicate al Dirigente del Settore Opere Pubbliche con nota del 4° ottobre 2013, in atti, è stato successivamente quantificato in € 695.989,03;
- conseguentemente, a seguito delle medesime verifiche dell'Avvocatura comunale, l'ulteriore importo dovuto ai sigg.ri F. corrispondente alla rivalutazione ed agli interessi calcolati, dal 20 marzo 2003 al 20 dicembre 2012, sul suddetto risarcimento del danno, è risultato essere di € 329.861,39 (€ 178.831,77 a titolo di interessi ed € 151.029,62 per rivalutazione monetaria), in luogo di € 330.761,36, in primo momento computati;
- tali importi, risultanti dall'applicazione di appositi strumenti di calcolo di matematica finanziaria, sono stati determinati nel rispetto di quanto disposto dalla Sentenza del T.A.R. Toscana n. 2052/2012;

**Dato altresì atto che** è stata concordata la seguente tempistica al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 2052/12:

- la somma dovuta di € 874.820,80 di cui € 695.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi, dovrà essere corrisposta a seguito dell'approvazione della presente delibera, che verrà dichiarata immediatamente eseguibile, nei tempi tecnici strettamente necessari per la emissione del mandato;
- unitamente al suddetto importo dovrà essere rimborsato il 50% delle spese di registro pari a € 15.540,00;



**Comune di Scandicci**

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

- entro il 31.01.2014 dovrà essere corrisposta, in un'unica soluzione, la somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'acquisto della proprietà dei terreni, pari a € 781.100,00, e quella dovuta a titolo di rivalutazione pari ad € 151.029,62, per complessivi € 932.129,62;

**Preso atto che** la Giunta Comunale ha ritenuto che il contenuto del suddetto impegno sia vantaggioso per l'Amministrazione, oltre che doveroso, in quanto necessario per concludere definitivamente la vicenda e, soprattutto, per porre fine all'incremento degli interessi legali e – quindi – per limitare il danno, con decisione n. 3/2013 nella seduta del 12 Settembre 2013, ha condiviso la suddetta ipotesi di impegno ed ha pertanto dato mandato agli uffici competenti di sottoporlo all'approvazione della controparte, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale all'adozione degli atti necessari;

**Vista** la nota pervenuta a questa Amministrazione Comunale in data 16/09/2013, prot.n. 34260, con la quale i Sigg.ri F. E. e F. E. hanno accettato e sottoscritto l'impegno contenuto nella stessa nota e condiviso e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale, in cui sono stati determinati i vari importi relativi al risarcimento del danno, interessi, rivalutazione e valore di mercato delle aree in oggetto, ed in cui i Sigg.ri F. E. e F. E. si sono impegnati a cedere le aree in oggetto a questa Amministrazione Comunale per la loro quota di 16/48, e pertanto viene ivi previsto che il contratto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato entro il 31/01/2014;

**Dato tuttavia atto che:**

- a seguito delle citate verifiche dell'Avvocatura comunale, con nota del 04/10/2013 prot. 37232 si è reso necessario sottoporre ai sigg.ri E. ed E. F. i diversi importi, risultanti dalla correzione di meri errori di calcolo, dovuti a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Toscana ;
- trattandosi di modifiche di modesta entità rispetto all'ammontare complessivo dell'importo e comunque a vantaggio dell'Amministrazione comunale non si è reso necessario che la Giunta comunale si esprimesse nuovamente per condividere i suddetti importi;

**Preso atto che** con Deliberazione del Consiglio Comunale n 78 del 15/10/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato, fra l'altro, quanto segue:

a) di dare esecuzione alla sentenza del TAR Toscana n. 2052/2012 , r.g. n. 508/2003, di cui in premessa;

b) di prendere atto che la somma complessiva dovuta ai ricorrenti Sigg.ri F. E. e F. E., a seguito della suddetta sentenza e a seguito della sua applicazione come in premessa illustrato, è di complessivi € 1.825.345,22, così dettagliati:

- € 695.989,03 per risarcimento del danno di cui €400.019,14 per le aree PEEP ed € 295.969,89 per le aree di Casellina.
- € 151.029,62 per rivalutazione, di cui € 86.804,5 per le aree PEEP ed € 64.225,47 per le aree di Casellina;
- € 178.831,77 per interessi, di cui € 102.783,42 pr le aree PEEP ed € 76.048,35 per le aree di Casellina;



**Comune di Scandicci**

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

- € 18.394,80 per spese legali di cui: a) € 15.540,00 per rimborso del 50% delle spese di registrazione della sentenza TAR 2052/2012; b) € 2.854,80 per spese di giudizio cui è stato condannato il Comune (di cui € 2.000,00 per importo liquidato, € 250,00 per rimborso 12,50% spese generali, € 90,00 per CAP e € 514,80 per IVA);
- € 781.100,00 per acquisizione della quota di 16/48 delle aree descritte ed individuate nelle premesse del presente atto;

c) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 del D. L.gs. n. 267/2000, la legittimità del debito complessivo di € 1.825.345,22 nei confronti dei Sigg.ri F. E. e F. E., come sopra dettagliato;

d) di provvedere al pagamento, a favore dei Sigg.ri F. E. e F. E., delle somme sopra indicate nei seguenti termini:

- la somma dovuta di € 874.820,80, di cui € 699.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi, dovrà essere corrisposta a seguito dell'approvazione della suddetta delibera, che verrà dichiarata immediatamente eseguibile, nei tempi tecnici strettamente necessari per la emissione del mandato;
- unitamente al suddetto importo dovrà essere rimborsato il 50% delle spese di registro pari a € 15.540,00 oltre alle spese legali stabilite in sentenza per € 2.854,80, per complessivi € 18.394,80;
- entro il 31.01.2014 dovrà essere corrisposta, in un'unica soluzione, la somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'acquisto della residua quota di 16/48 della proprietà dei terreni, pari a € 781.100,00, contestualmente alla stipula del contratto di cessione delle aree, per la quota di 16/48, tra le parti, e quella dovuta a titolo di rivalutazione pari ad € 151.029,62, per complessivi € 932.129,62;

e) di dare atto che il finanziamento della somma totale è così garantito:

- € 699.989,03 sul capitolo 256300/43 "oneri da sentenze sfavorevoli"
- € 151.029,62 sul capitolo 538000/43 "acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare"
- € 178.831,77 sul capitolo 256300/43 "oneri da sentenze sfavorevoli"
- € 18.394,80, per spese legali come sopra dettagliate, sul capitolo 47040/1, "spese legali per cause pregresse" di cui € 9.000,00, mediante impegno n. 1735/2012, assunto sul suddetto capitolo, ed € 9.394,80 sul capitolo 47040/1, "spese legali per cause pregresse" dell'esercizio finanziario 2013;
- € 781.100,00 sul capitolo 538000/43 "acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare";

f) di dare atto che tutti gli importi relativi alle aree del PEEP di Badia verranno corrisposti previa applicazione della ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991;

g) di dare mandato ai dirigenti competenti di dare esecuzione al presente atto.

**Ritenuto pertanto necessario**

- impegnare l'importo complessivo di € **874.820,80** di cui € 699.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi al seguente capitolo 256300/43 "oneri da sentenze sfavorevoli" a favore dei Sigg.ri F. E. e F. E., in esecuzione della suddetta Sentenza del



**Comune di Scandicci**

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

TAR Toscana n. 2052/2012 e al fine di ottemperare a quanto disposto dalla suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n 78 del 15/10/2013;

- liquidare l'importo complessivo di **€ 874.820,80** di cui € 695.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi a favore dei Sigg.ri F. E. e F. E. al fine di ottemperare a quanto disposto dalla suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n 78 del 15/10/2013;

**Precisato che** l'importo complessivo di € 874.820,80, è così composto :

- € 695.989,03 a titolo di risarcimento del danno di cui € 400.019,14 per le aree PEEP ed € 295.969,89 per le aree di Casellina;
- € 178.831,77 per interessi, di cui € 102.783,42 per le aree PEEP ed € 76.048,35 per le aree di Casellina;

le sopra indicate somme di € 400.019,14 ed € 102.783,42 , per un totale complessivo di € 502.802,56 sono soggette alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991;

#### **DETERMINA**

1. Di prendere atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 15/10/2013, immediatamente eseguibile;
2. Di prendere atto che con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 15/10/2013 è stato approvato fra l'altro di provvedere al pagamento, a favore dei Sigg.ri F. E. e F. E., per la loro quota complessiva di 16/48, dell'importo di **€ 874.820,80** di cui € 695.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi;
3. Di assumere l'impegno spesa dell'importo complessivo di **€ 874.820,80** al capitolo 256300/43 "oneri da sentenze sfavorevoli", di cui distintamente:

**€ 695.989,03** impegno n. 1328 / 2013,

**€ 178.831,77** impegno n 1331 / 2013;

4. Di prendere atto che l'importo complessivo di € 874.820,80, è così composto :
  - € 695.989,03 a titolo di risarcimento del danno di cui € 400.019,14 per le aree PEEP ed € 295.969,89 per le aree di Casellina;
  - € 178.831,77 per interessi, di cui € 102.783,42 per le aree PEEP ed € 76.048,35 per le aree di Casellina;

le sopra indicate somme di € 400.019,14 ed € 102.783,42 , per un totale complessivo di € 502.802,56, relativo alle aree P.E.E.P., sono soggette alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991;

5. Di liquidare, per i motivi in premessa esposti, a favore dei soggetti sotto indicati, l'importo complessivo di **€ 874.820,80** riferito alla quota di 16/48, di cui € 695.989,03 per risarcimento del danno e € 178.831,77 per interessi mediante Bonifico Bancario, così come in appresso:



**A) F. E., nato a ... il ..., Cod.Fisc.: .....,  
residente in....., viale ..... n. ....**

Importo complessivo spettante, per la quota di 8/48,

**€ 437.410,40** di cui:

- **€ 347.994,52** a titolo di risarcimento del danno, di cui la somma di **€ 200.009,57** soggetta alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.

- **€ 89.415,88**, a titolo di interessi, di cui la somma di **€ 51.391,71** soggetta alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.;

**B) F. E., nato a ..... il ..... Cod.Fisc.:..... ,  
residente a .....in ..... n. ...**

Importo complessivo spettante, per la quota di 8/48,

di **€ 437.410,40** di cui:

- **€ 347.994,51** a titolo di risarcimento del danno, di cui la somma **€ 200.009,57** soggetta alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.

- **€ 89.415,89**, a titolo di interessi, di cui la somma **€ 51.391,71** soggetta alla ritenuta del 20% di cui all'art. 11 della Legge n. 413/1991, in quanto riferita ad aree P.E.E.P.;

6. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 874.820,80** trova copertura finanziaria al capitolo capitolo 256300/43 "oneri da sentenze sfavorevoli" di cui:

**€ 695.989,03** impegno n. 1328 / 2013,

**€ 178.831,77** impegno n. 1331 / 2013;

7. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione delle somme sopra indicate;
8. Di procedere alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito web denominata "Trasparenza valutazione e merito" ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di dare atto che tali importi, ai fini della liquidazione, non rientrano negli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;
10. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Manutenzione/Ambiente/Parchi e Verde del Comune di Scandicci Architetto Andrea Martellacci;



**Comune di Scandicci**

► Settore Opere Pubbliche,  
Manutenzioni, Ambiente,  
Parchi e Verde

11. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line, per la durata di 15 giorni;
12. Di provvedere alla trasmissione del presente atto presso la Corte dei Conti;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
OO.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PARCHI  
E VERDE  
*Arch. Andrea Martellacci*